



**TRIBUNALE DI LECCO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

**PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL  
DEBITORE**

Il Giudice,

VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, da **MICHELE ISEPPI** (c.f. SPP MHL 67A05 I709 W) e **MARIA DAMIANA DE BIASI** (c.f. DBS MDM 66C41 E591 D) con l'avv. Lorenzo Della Bella;

VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dott. Ciro Arrigo Nicolig, depositata in pari data;

ritenuto che la domanda di liquidazione degli istanti soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:

-gli istanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento ossia "in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" come emerge dal confronto tra l'entità dell'attivo prontamente liquidabile, costituito dai redditi dei ricorrenti, e i debiti scaduti e rimasti inadempiti o di imminente scadenza (oltre 483.000 euro per quanto riguarda il sig. Iseppi e oltre 278.000 euro la sig.ra De Biasi di cui 216.267 euro in solido con il coniuge);

-gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

-gli istanti non hanno subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;



-gli istanti secondo quanto ha riferito il gestore della crisi hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la rispettiva situazione economica e patrimoniale;  
-non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;  
visto l'art. 14-quinquies della L. 3/2012;

**DICHIARA**

aperta la liquidazione del patrimonio dei sig.ri MICHELE ISEPPI e MARIA DAMIANA DE BIASI;

**NOMINA**

liquidatore dei beni del debitore il dott. Ciro Arrigo Nicolig;

**DISPONE**

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, della domanda di liquidazione e della relazione particolareggiata ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all'art. 490, comma 2, c.p.c.;

**ORDINA**

la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari;

**ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione;

**FISSA**

nella misura di 1.083,96 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che possono essere trattenuti mensilmente da ciascun debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.

**DISPONE**



che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.

visto l'art. 742 c.p.c.

Si comunichi ai ricorrenti presso l'avv. Della Bella e al liquidatore dott. Nicolig.

Milano-Lecco, 17/1/2022

Il Giudice  
dott. Edmondo Tota